

CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 830 di lunedì 10 luglio 2017

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE MARINA SERENI

La seduta comincia alle 12.

PRESIDENTE. La seduta è aperta.

Invito la deputata segretaria a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.

ANNALISA PANNARALE, *Segretaria*, legge il processo verbale della seduta del 7 luglio 2017.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Omissis

PRESIDENTE. Grazie, sottosegretario Baretta. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (A.C. 4505-A) (ore 14,12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4505-A: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è in distribuzione e sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna (*Vedi l'allegato A*).

(Discussione sulle linee generali – A.C. 4505-A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Avverto, altresì, che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di intervenire la relatrice, deputata Marina Berlinghieri.

[MARINA BERLINGHIERI](#), *Relatrice*. Grazie, Presidente. Onorevoli deputati, ci accingiamo, oggi, a dare avvio all'esame, nell'ambito della cosiddetta sessione comunitaria, del disegno di legge europea 2017; a un anno dall'approvazione dell'ultima legge europea 2015-2016 viene di nuovo fatto ricorso allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012, al fine di conseguire l'obiettivo prioritario di ridurre ulteriormente il numero delle procedure di infrazione che ancora residuano nei confronti dell'Italia.

Ricordo che la legge europea rappresenta uno strumento particolarmente qualificante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in quanto volta a prevenire l'apertura o a consentire l'archiviazione di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, a permettere la pronta definizione dei casi di precontenzioso nell'ambito del cosiddetto sistema EU Pilot. È di tutta evidenza la rilevanza che tale strumento assume in relazione al posizionamento dell'Italia nelle statistiche delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dei Paesi membri dell'Unione, pubblicate nella relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea.

Ricordo, infatti, che, secondo i dati dell'ultima relazione riferita all'anno 2015, il nostro Paese continua a collocarsi in coda alle classifiche dei 28 Paesi, per numero totale di infrazioni, malgrado la costante riduzione dei casi pendenti verso l'Italia, nel periodo 2011-2015. Con riferimento ai casi di precontenzioso, l'Italia risulta essere il Paese con il maggior numero di casi EU Pilot, pur presentando un tasso di risoluzione dei casi aperti più alto della media degli altri Paesi dell'Unione europea.

Vorrei sottolineare come il lavoro costantemente condotto dal Parlamento italiano nella corrente legislatura, in cui per la prima volta è stata data applicazione alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha disposto lo sdoppiamento della legge comunitaria in due distinti provvedimenti, abbia consentito all'Italia di raggiungere risultati ragguardevoli sotto il profilo della prevenzione e della riduzione del contenzioso con la Commissione europea. Ricordo che, a partire dal 2013, le Camere hanno approvato quattro leggi europee, 2013, 2013-*bis*, 2014, 2015 e 2016, praticamente una legge per ciascun anno di legislatura, garantendo un'attività parlamentare costante che ha consentito all'Italia di imprimere una decisa accelerazione nel percorso di riduzione dei casi pendenti, vuoi sotto il profilo delle infrazioni aperte per mancato o tardivo recepimento di direttive europee, vuoi per quanto riguarda il recepimento non corretto e/o l'applicazione errata del diritto dell'Unione.

La validità del percorso virtuoso inaugurato nella presente legislatura, e che potrà essere confermato con la rapida approvazione del disegno di legge europea 2017, è testimoniata dall'andamento costantemente decrescente del numero delle procedure a carico del nostro Paese. Segnalo, infatti, che, al 14 giugno di quest'anno, data dell'ultimo aggiornamento delle decisioni assunte dalla Commissione europea in materia di procedure di infrazione, il numero delle procedure a carico del nostro Paese scende al minimo storico di 66 procedure, di cui 53 per violazione del diritto dell'Unione e 13 per mancato recepimento di direttive. Da un confronto con i numeri di inizio legislatura, al 21 marzo 2013, nei confronti dell'Italia erano pendenti 97 casi di infrazione. Emerge un dato inequivocabile: grazie all'intenso lavoro svolto, l'Italia ha quasi dimezzato il contenzioso esistente con l'Unione europea, dimostrando in tal modo una volontà di piena adesione al dettato europeo, nonché una straordinaria capacità di recupero dell'arretrato.

Il netto e incessante miglioramento della posizione italiana appare ancor più evidente se si raffrontano i dati attuali con quelli degli anni precedenti; nel luglio 2007, infatti, erano pendenti nei confronti dell'Italia 213 procedure di precontenzioso e contenzioso. Tale risultato è riconducibile, da un lato, alla crescente qualità della legislazione adottata dal Parlamento italiano, sotto il profilo

della compatibilità comunitaria dei provvedimenti, a conferma della crescente consapevolezza ed attenzione del legislatore italiano verso i parametri normativi fissati a livello europeo, dall'altro, è innegabile l'impatto positivo della sistematica approvazione delle leggi europee da parte delle Camere, che ha consentito una revisione continua della normativa nazionale e l'introduzione delle opportune misure correttive per rendere la legislazione italiana in linea con il quadro europeo.

Vorrei ora passare ad una sintetica illustrazione dei contenuti del disegno di legge che è stato presentato alla Camera lo scorso 19 maggio, con 14 articoli, e che si compone ora di un totale di 19 articoli. Di questi, cinque sono diretti a chiudere casi EU Pilot, tre servono invece per porre fine ad altrettante procedure di infrazione e tre a dare corretta attuazione a direttive già recepite nell'ordinamento interno.

Segnalo che nel corso dell'esame in sede referente, conclusosi il 5 luglio 2017, il disegno di legge è stato oggetto di modificazioni ed integrazioni; in particolare, sono stati inseriti 6 nuovi articoli, è stato soppresso un articolo e sono state apportate modifiche a sette articoli.

In materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi, l'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 96 del 2001, riallineando la disciplina per l'accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a quella prevista dalla legge professionale forense per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica in Italia.

L'articolo 2, modificato, novella il codice dei medicinali veterinari, introducendo una disciplina sulla tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario, mediante ricetta sanitaria elettronica, applicabile anche ai mangimi medicati, di cui al decreto legislativo n. 90 del 1993.

L'articolo 2-bis, inserito in Commissione, modifica il codice delle comunicazioni elettroniche per introdurre sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni europee relative al *roaming*, nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili e al cosiddetto Internet aperto, su cui sono state avanzate richieste di chiarimenti all'Italia nell'ambito di un caso EU Pilot.

Sulle tematiche riguardanti la giustizia e la sicurezza, l'articolo 3 amplia il campo di applicazione dell'aggravante di negazionismo, prevista dalla legge n. 654 del 1975, stabilendo la punibilità anche della grave minimizzazione e dell'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Viene, inoltre, aggiunto il negazionismo ai delitti che, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, comportano la responsabilità delle persone giuridiche. L'intervento dovrebbe consentire di sanare il caso EU Pilot 8184, attuando i contenuti della decisione quadro 2008/913/GAI, sulla lotta contro talune forme di espressione di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

L'articolo 4, modificato, estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge europea 2015-2016 relative all'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore, modificando, altresì, alcuni dei criteri per l'accesso al fondo per l'indennizzo. La disposizione, che prevede oneri pari a 26 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sul Fondo per il recepimento della normativa europea, e a 1,4 milioni di euro annui, dall'anno 2018, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, si propone di risolvere la procedura di infrazione n. 2011/4147.

In tema di fiscalità segnalo l'avvenuta soppressione dell'articolo 5 del disegno di legge che modificava la disciplina dei rimborsi IVA al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2013/4080, in recepimento di una condizione posta dalla V Commissione (Bilancio),

ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che ha rilevato la necessità di aggiornare la stima alla base della quantificazione degli oneri previsti dalla norma che poi è stata soppressa.

L'articolo 6 modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni, effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dall'Unione europea, in attuazione di finalità umanitarie, al fine di garantire l'attuazione della direttiva 2006/112/CE.

L'articolo 7 estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro internazionale italiano anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia, che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, prevedendo le coperture finanziarie degli oneri previsti, pari a 20 milioni di euro per il 2018, a 11 milioni di euro a decorrere dal 2019. La disposizione mira alla chiusura della procedura EU Pilot 7060/14/TAXU, relativa alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea delle vigenti disposizioni concernenti i regimi di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime.

In materia di lavoro, l'articolo 8 stanziava risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 120 del 1995, al fine di risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL, nell'ambito del quale la Commissione europea ha chiesto chiarimenti all'Italia circa la compatibilità dell'articolo 26, che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori, con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Alcune disposizioni operano in materia di salute.

L'articolo 9, modificato, riguardante l'etichettatura delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, prevede attività di controllo in attuazione della direttiva dell'Unione Europea UE 2015/2203, sulle indicazioni obbligatorie da riportare nell'etichettatura dei prodotti e il controllo sul rispetto dei nuovi parametri dei tenori di umidità e di grassi, previsti negli allegati della direttiva. Inoltre, interviene sulle regole di commercializzazione dei lotti di prodotto fabbricati anteriormente all'entrata in vigore della legge europea 2017 e delle etichette non conformi. La disposizione è volta a dare diretta attuazione alla direttiva UE 2015/2203 al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129, avviata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2017 per mancato recepimento della direttiva entro il termine in essa previsto.

L'articolo 9-bis, inserito nel corso dell'esame in Commissione, interviene sulla validità temporale del certificato medico dei lavoratori marittimi, nel caso in cui il medesimo scada durante il viaggio, stabilendo che lo stesso può essere prorogato per un periodo non superiore a tre mesi. L'intervento legislativo attuato mediante novella al decreto legislativo n. 71 del 2015 mira a rispondere alle contestazioni del caso EU Pilot 8443/16, circa il non corretto recepimento della direttiva 2008/106/CE.

L'articolo 9-ter, anch'esso inserito in Commissione, introduce un nuovo illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 60 mila euro a carico di chiunque viola le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Regolamento n. 1272 del 2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele.

In materia ambientale, l'articolo 10, modificato, integra le disposizioni del codice dell'ambiente relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e di inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee, al fine di superare alcune delle contestazioni avanzate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15.

L'articolo 11, modificato, interviene sulla disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti ai contenuti di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto, ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano. Inoltre, il comma 2-*bis* esclude effetti derivanti dalla modifica di cui al comma 1 su quanto disposto dall'articolo 92 del cosiddetto codice dell'ambiente, che disciplina le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, e sulla sua applicazione in relazione ai limiti di utilizzo delle materie agricole contenenti azoto nelle medesime aree.

L'articolo 11-*bis*, inserito nel corso dell'esame in Commissione, reca una disciplina volta alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di attuare la direttiva del 2015, n. 720, in merito alla quale, nei confronti dell'Italia, è in corso la procedura di infrazione n. 2017/0127, per mancato recepimento nei termini allo stadio di parere motivato.

Ulteriori disposizioni sono poi contenute al Capo VII.

L'articolo 12 reca modifiche alla legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, al fine di assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea e di garantirne il corretto e tempestivo recepimento. In particolare, la lettera *a*) propone l'inserimento di una nuova lettera *e*)-*bis* del comma 7 dell'articolo 29, in forza del quale si dispone che nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea sia inserito l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare atti, di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Inoltre, la lettera *b*) dispone in merito al recepimento, con decreto ministeriale, degli atti delegati aventi un contenuto meramente tecnico; a tal fine, novella il comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, richiamando la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione Europea che recano meri adeguamenti tecnici.

L'articolo 12-*bis*, inserito in Commissione, reca disposizioni ai fini dell'integrale attuazione della direttiva n. 33 del 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, con specifico riferimento ai certificati di abilitazione.

L'articolo 13, modificato, disciplina il trattamento economico del personale esterno, estraneo alla pubblica amministrazione, che partecipa ad iniziative e missioni del servizio di azione esterna dell'Unione europea, novellando a tal fine la legge n. 145 del 2016 sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

L'articolo 13-*bis*, inserito nel corso dell'esame in Commissione, estende la possibilità di avvalersi di personale non appartenente alla pubblica amministrazione anche per la realizzazione e il monitoraggio di interventi di cooperazione allo sviluppo, con finanziamento dell'Unione europea per la durata degli interventi e alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Da ultimo, l'articolo 14, modificato, reca una clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni del disegno di legge, fatta eccezione per l'articolo 4, l'articolo 7 e l'articolo 8.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo.

SANDRO GOZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Grazie, Presidente. Ringrazio la relatrice e vorrei anch'io sottolineare alcuni aspetti, in parte, tra l'altro, già evocati, ma che ritengo particolarmente importante ricordare.

Il primo è il quadro all'interno del quale si inserisce questa legge europea ed è un quadro che vede l'Italia il Paese più virtuoso nella gestione delle infrazioni in base al rapporto, uscito qualche giorno fa, della Commissione europea sulla gestione del contenzioso comunitario del 2016. Se noi prendiamo l'inizio del 2014, in cui le infrazioni dell'Italia erano 121, e prendiamo lo stato attuale - prima che questa legge europea venga discussa e che, se approvata dalle due Camere, entri in vigore -, noi siamo passati da 121 a 66 infrazioni. Abbiamo, praticamente, in poco più di tre anni, dimezzato le infrazioni e questa diminuzione, con questo ritmo e questa velocità, non ha precedenti con i Governi precedenti e questo grazie all'ottimo lavoro di squadra, lo ripeterò sempre, fino alla fine della legislatura, tra Governo e Parlamento, tra Governo, Camera e Senato, tra Governo e tutti i gruppi politici, non solo quelli di maggioranza, che voglio ringraziare ovviamente in maniera particolare, ma anche quelli dell'opposizione.

Tutti hanno sempre cercato, tranne per alcuni aspetti, di lavorare nella stessa direzione ed è un dato particolarmente importante alla luce proprio del rapporto della Commissione europea, che cade veramente in maniera molto tempistica per quanto riguarda l'inizio della discussione in Aula della legge europea di cui stiamo trattando, perché la Commissione europea indica che nel 2016 sono aumentate le varie denunce di soggetti privati o, comunque, non autorità pubbliche, nei confronti di tutti gli Stati membri; indica che i controlli, esercitati della stessa Commissione, sono aumentati; indica che sono aumentate le infrazioni aperte in tutta l'Unione europea, perché la Commissione europea parla di 186 infrazioni aperte. Bene, in questo contesto che, diciamo così, è più competitivo per quanto riguarda la gestione del contenzioso con l'Unione europea, l'Italia tocca il minimo storico e questo è un risultato di cui dobbiamo essere tutti soddisfatti ed è un risultato all'interno del quale si inserisce la legge europea di cui stiamo discutendo, che, come è già stato ricordato, vuole contribuire a due aspetti del nostro impegno come Italia. Il primo aspetto è la gestione della fase precontenziosa, i cosiddetti EU Pilot: sono sei i casi EU Pilot che miriamo a chiudere, cioè sono sei i casi in cui miriamo a prevenire l'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia; l'altro aspetto è, invece, la chiusura di tre procedure di infrazione.

Anche su questo io vorrei attirare l'attenzione del Parlamento, ossia sul fatto che sempre di più sarà necessario intervenire in via tempestiva, perché il nuovo orientamento della Commissione europea, che l'Italia come altri Governi hanno contestato, ma che è l'orientamento verso il quale la Commissione europea sembra andare, è di diminuire sempre di più i casi di EU Pilot, cioè passare direttamente all'avvio del contenzioso con gli Stati membri. Proprio per questo, fare un attento lavoro di prevenzione e fare un attento lavoro a monte, anziché a valle, ci servirà anche per prevenire l'avvio di tutta una serie di procedure di infrazioni formali, che, evidentemente, potrebbe, nei confronti di tutti gli Stati membri, aumentare, se la Commissione veramente farà sempre meno ricorso ai casi EU Pilot.

Quindi, il lavoro di prevenzione, il lavoro a monte, il lavoro che dobbiamo continuare a svolgere tra Governo e Parlamento e che riguarda, in particolare, anche le regioni, perché parte del contenzioso -

rispondiamo in questa legge europea ad una buona parte del contenzioso, ad esempio, in materia ambientale - dipende dalla responsabilità delle regioni, ebbene questo lavoro di prevenzione, di dialogo preventivo tra Governo, Parlamento e regioni, che abbiamo sperimentato in maniera positiva in questi tre anni e mezzo, diventerà sempre più importante. Questo è il primo aspetto di sistema, Presidente, su cui volevo attirare l'attenzione della Camera e dei parlamentari.

Il secondo aspetto è la caratteristica di questa legge europea: le leggi europee, è noto, sono dei provvedimenti orizzontali, ma ogni legge europea ha un punto che la qualifica in maniera particolare e che credo che sia interesse, se il provvedimento verrà approvato, che questo aspetto venga valorizzato nei confronti dei cittadini italiani da parte del Governo e da parte del Parlamento: l'aspetto fondamentale di questa legge europea è la tutela dei diritti fondamentali.

Ci sono una serie di provvedimenti, ai quali stiamo lavorando con i parlamentari e le parlamentari che hanno presentato alcuni emendamenti per migliorare ancora di più l'obiettivo perseguito dal Governo, che vanno a fare in modo che essere in conformità con le disposizioni europee voglia dire aumentare la tutela dei diritti fondamentali e lottare in maniera più efficace contro le violazioni di diritti fondamentali. Ne cito alcuni che mi sembrano i più rilevanti. Diamo attuazione finalmente, recepiamo in Italia, le nuove disposizioni europee della lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia.

In particolare, lo voglio sottolineare, la disposizione che ci accingiamo a recepire punisce espressamente le condotte di minimizzazione e apologia della Shoah e dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra ed introduce, inoltre, in questa materia la responsabilità amministrativa delle società e degli enti in relazione alle predette fattispecie criminose. Questo è il primo punto di grandissima rilevanza e credo che aumentare la nostra capacità di colpire e di reprimere questi crimini odiosi sia certamente un aspetto di grandissima rilevanza.

Il secondo su cui stiamo lavorando in queste ore per migliorare, rafforzare la tutela rispetto al testo originario del Governo è quello della disciplina per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. Dobbiamo superare alcune criticità, dobbiamo superare alcune limitazioni che, certamente, vanno superate, dobbiamo anche assicurare che ci siano le risorse necessarie per introdurre una normativa, che è una normativa di grande civiltà ed è una normativa sulla quale l'Italia ha accumulato un eccessivo ritardo. Quindi, dobbiamo assolutamente mirare ad estendere la disciplina relativa, in particolare, all'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti a chiunque sia stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 gennaio 2005. Questo è il secondo punto.

Il terzo punto su cui il Governo presenterà ulteriori proposte è la tutela del diritto alla riservatezza, tutela dei dati personali, ruolo di un'Autorità garante che ha una rilevanza costituzionale europea come il Garante per la protezione dei dati personali. Da questo punto di vista dobbiamo introdurre delle norme che assicurino un efficace trattamento dei dati personali e aumentare, attraverso il recepimento della normativa europea, le garanzie di sicurezza e professionalità dei dati sensibili.

Questi, Presidente, sono i tre aspetti più rilevanti, che indicano anche come essere - e concludo - in conformità con le disposizioni europee, che tra l'altro l'Italia ha prima negoziato, possa farci ottenere due risultati. Il primo risultato è quello di aumentare le garanzie e i diritti per i cittadini, ed è un tema fondamentale; il secondo è risparmiare soldi, risparmiare fondi, cominciare a far diminuire il numero di sentenze di condanna, che vengono, tra l'altro, comminate con tanto di interessi. Quindi, da una parte, legge europea dopo legge europea, aumentiamo i diritti e le tutele per i cittadini e, dall'altra parte, diminuiamo anche i soldi sprecati in multe, sprecati in sanzioni,

sprecati in interessi, che, invece, in tempi di risorse scarse, vanno utilizzati in altro modo, sempre con l'obiettivo di aumentare le tutele, le garanzie e le opportunità per i cittadini italiani.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Matarrelli. Ne ha facoltà.

TONI MATARRELLI. Grazie, Presidente. Il disegno di legge europea del 2017 contiene quattordici articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. Il provvedimento è volto a consentire la definizione di tre procedure di infrazione e di tre casi EU Pilot e a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU Pilot, a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.

L'articolato si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione delle merci, giustizia e sicurezza, fiscalità, lavoro, tutela della salute, tutela dell'ambiente, altre disposizioni. Come ricordato, alcune disposizioni contenute nel disegno di legge europea sono volte alla chiusura di procedure di infrazione. In particolare, l'articolo 4 introduce una disciplina transitoria del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, che estende la possibilità di accedere al fondo a chiunque sia stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 per completare l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva 2004/80 della Commissione europea.

L'articolo 10 del disegno di legge europea 2017 detta una serie di disposizioni per superare le contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI relative alla non corretta applicazione a livello nazionale della direttiva n. 2009/90 della Commissione europea. In particolare, la norma inserita nel disegno di legge è finalizzata ad assicurare la compatibilità a livello di bacino idrografico dei dati relativi al monitoraggio delle acque raccolte dai vari soggetti che incidono territorialmente sul bacino idrografico. Nella maggior parte dei casi si tratta di diverse regioni che, ad oggi, usano metodologie di rilevazione tra loro diverse e, quindi, rendono impossibile o complicata l'intercomparabilità dei dati.

L'intervento normativo del Governo, però, non tiene conto di una lunga serie di altre contestazioni mosse dalla Commissione europea relativamente alla valutazione dei piani di gestione dei bacini idrografici, che mostrerebbe significative differenze nell'implementazione di alcuni punti chiave della direttiva europea 2000/60 della Commissione.

Le carenze individuate dalla Commissione nei programmi di monitoraggio dello stato di qualità delle acque riguardano la mancata adozione di alcune metodologie ritenute fondamentali per arrivare ad una definizione dello stato di qualità delle acque. L'emendamento inserisce una disposizione aggiuntiva all'articolo 10 del disegno di legge, attribuendo alle Autorità di bacino distrettuali il compito di promuovere intese con le regioni e le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine dell'adozione di alcune delle metodologie di monitoraggio della qualità delle acque segnalate nei rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI.

Questa legge europea, di fatto, avvicina l'ordinamento italiano a quello europeo portando anche migliori utili, ma l'Europa non può essere sempre solo questa. I conflitti commerciali e fiscali che ancora vivono all'interno della stessa Unione europea e i crescenti distinguo sul fronte della ormai necessaria e inderogabile politica comune in materia di accoglienza di migranti non danno all'Europa il respiro della speranza che ha suscitato fin dalla sua ideazione. Perciò va bene recepire

ciò che rende le etichette più chiare, ma, accanto a questo, deve anche avvenire un salto di qualità che, ad oggi, stenta a verificarsi.

Il voto della Brexit è il risultato della separazione crescente e conflittuale tra oligarchie economiche e popolazione, tra sviluppo del capitalismo finanziario e persone comuni, più direttamente tra poveri e ricchi di questa Europa, in cui i poveri sono sempre di più e i ricchi sempre di meno e sempre più ricchi. In conclusione, se la democrazia non riuscirà a farsi valere nel suo significato e peso più profondo, gli attuali Trattati, su cui si è fondato un patto sbagliato e antipopolare, diventeranno carta straccia. È necessario fin da subito edificare un patto nuovo. Perciò, se vorremo, al posto del pareggio di bilancio, la tutela dei diritti dei cittadini, il potere d'acquisto dei loro salari e la possibilità di avere un reddito e una casa, probabilmente l'Europa potrà tornare a espandersi, e finalmente potrà portare condizioni di vita migliori.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Elvira Savino. Ne ha facoltà.

ELVIRA SAVINO. Signora Presidente, la legge europea rappresenta, insieme alla legge di delegazione europea, uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, e, nello specifico, contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea stessa e nei casi in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito di procedure di infrazione o di procedure di pre-infrazione, cosiddetti EU Pilot.

Ci troviamo di fronte a un testo che spazia dalla libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi a giustizia e sicurezza, per passare al settore della fiscalità, del lavoro, della tutela della salute e dell'ambiente. Di particolare interesse è l'articolo 3, che amplia il campo di applicazione dell'aggravante di negazionismo, prevista dalla legge n. 654 del 1975. Si stabilisce la punibilità anche della grave minimizzazione e dell'apologia della Shoah e dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Con ciò si dovrebbe sanare il caso EU Pilot 8184/15/JUST e attuare i contenuti della decisione quadro 2008/913/GAI, sulla lotta contro alcune forme di espressioni di razzismo e di xenofobia mediante il diritto penale. Tale punto è particolarmente importante per una forza politica liberale come la nostra, una forza politica che ritiene che la libertà è tale solo quando esercitata in un quadro di regole condivise, quando il rispetto di tali regole diventa il centro del vivere civile. Ma le regole - non ci stancheremo mai di ripeterlo - non possono essere troppe, e soprattutto non possono essere troppo invasive. Quello che vale a livello nazionale, vale tanto più sul piano europeo, dove ci abbiamo messo anni a capire che la politica doveva avere la priorità, e che le norme di omogeneizzazione, anche di particolari piccoli e insignificanti, come il colore dei taxi, per esempio, non faceva che allontanare le persone dall'Europa. E le persone hanno accettato questa Europa impicciona finché, come tutte le cose, in un momento di crisi molto forte, non si sono ribellate alla stessa idea di un'Europa così concepita. Ma siamo ancora in tempo: gli anni di pace che l'Unione europea ci ha garantito sono ciò che di buono e concreto è scaturito dal progetto originario, adesso dobbiamo rilanciare.

Tornando al testo al nostro esame, siamo soddisfatti anche dell'approvazione dell'articolo 4, che estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge europea 2015-2016, relative all'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore. Su tale punto eravamo intervenuti anche in sede di approvazione della precedente legge europea, e siamo quindi soddisfatti che il Governo sia tornato sui suoi passi, seppure per sanare un'ulteriore infrazione che probabilmente poteva essere evitata. Siamo, altresì, convinti che l'attenzione alla fase ascendente sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea dia al Parlamento la centralità che gli spetta. Ciò

che proprio non ci convince, invece, è la prassi, inaugurata da qualche anno, di presentare separatamente ai due rami del Parlamento la legge europea e quella di delegazione europea, anche perché, al fine di assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea e di garantirne il corretto e tempestivo recepimento, sarebbe il caso di avere una visione d'insieme.

La Camera si è trovata ad esaminare la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 e sul programma di lavoro per il 2017 in modo completamente slegato dalla legge di delegazione europea, che invece il Senato ha potuto esaminare in contemporanea. Ritengo che la sessione dedicata alle politiche da porre in essere a livello europeo e le normative da approvare al fine di sanare le infrazioni dovrebbero andare di pari passo in un'unica Camera, come peraltro è stato fatto nei primi anni di applicazione della legge del 2012, al fine di poter meglio operare in un contesto omogeneo ed informato. L'altra questione riguarda l'atteggiamento del Governo nei confronti delle opposizioni: abbiamo presentato pochi emendamenti, concentrati su problemi seri, ma nonostante la fondatezza delle nostre richieste non abbiamo avuto neppure una spiegazione circa il parere contrario che la maggioranza ha espresso nelle Commissioni di merito.

Nel nostro caso, nel caso dei nostri emendamenti, si trattava semplicemente di dare un segnale di attenzione a quelle miriadi di imprese che lavorano per la pubblica amministrazione e che non vengono pagate in tempi ragionevoli. Abbiamo chiesto di ridurre il tempo delle proroghe di pagamento, che spesso causano il fallimento di quelle piccole e medie imprese che costituiscono la ricchezza del nostro sistema economico. Il Governo non ci ha detto di no perché non c'è la copertura finanziaria o perché sia contrario per qualche questione di principio, ha fatto semplicemente finta di non capirne l'implicazione, nonostante il nostro Paese sia in infrazione da anni nell'attuazione della direttiva n. 7 del 2011, relativa proprio la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra i privati e la pubblica amministrazione. Ma la maggioranza non si è limitata a questo: sempre in merito a questioni attinenti i contribuenti, ha soppresso l'articolo 5 del provvedimento, in materia di rimborsi IVA, perché nel Fondo per il recepimento delle direttive europee non ci sono abbastanza soldi. La direttiva n. 112 del 2006 consente infatti al contribuente di riportare un'eventuale eccedenza fra l'ammontare dell'IVA a credito e quella a debito ad un periodo d'imposta successivo, e di ottenerne appunto il rimborso. Ma in Italia, che in questo è in infrazione, tale diritto non è garantito a tutti, ma solo a coloro che prestino una cauzione in titoli di Stato o una fideiussione triennale a garanzia dei rimborsi al fisco dell'eventuale indebito, nonché i cosiddetti contribuenti virtuosi. In ogni caso, il termine dei tre mesi previsto dalla direttiva non è rispettato neppure per chi è in regola, con buona pace appunto del popolo delle partite IVA.

D'altra parte, questo è un Governo che sulla delicatissima questione dei migranti oggi ci propone un "aiutiamoli a casa loro", promettendo in contemporanea, però, una legge sullo *iussoli*, che non farebbe altro che suscitare illusioni e false speranze, come ha detto anche il nostro presidente in una recente intervista. Ma che credibilità può avere un Governo che strizza l'occhio a tutti, che si fonda persino in Parlamento su una maggioranza frantumata, fatta di parti molto antitetiche, comunque inconciliabili? In vista dell'incontro a Varsavia fra le delegazioni dell'Unione Europea che partecipano alla missione varata nel 2014 e previsto per domani, 11 luglio, nella sede di Frontex, al fine di ridiscutere i termini appunto dell'Accordo, il Governo italiano ora si preoccupa che l'inerzia dell'Europa mandi a fondo il nostro Paese, dopo avere varato misure sui migranti che si sono dimostrate assolutamente insufficienti a far fronte a quella che da anni abbiamo definito non un'emergenza ma un problema sistemico e aver chiesto che come tale venisse affrontato. Misure non incisive e del tutto marginali, che hanno ridotto l'Italia a una zattera del Mediterraneo, altro che portaerei.

Finalmente, grazie alle nostre reiterate denunce, inizierà un controllo sulle navi di alcune ONG che lucrano sulla pelle dei nuovi schiavi e che hanno trasformato la loro attività in un corridoio umanitario privato. Finalmente si mette in discussione l'operazione *Triton*, male e tardi, tanto che dobbiamo minacciare di non dare più la disponibilità ad utilizzare i nostri porti pur di cambiarla, o, in casi estremi, di ritirarci dalla missione stessa. Sono anni che ci sgoliamo, anche in queste Aule parlamentari, per misure serie ed efficaci, salvo essere trattati come razzisti, quando invece il buonismo di certa politica non ha fatto altro che incrementare i guadagni di un sistema criminale fondato sul mercato delle vite di persone che in gran parte sono migranti economici e in minima parte rifugiati politici.

Peraltro, la maggioranza parlamentare, sempre con i migliori propositi, la settimana scorsa ha introdotto in Italia il reato di tortura, di fatto inibendo il 90 per cento dei rimpatri, visto che molti dei Paesi di provenienza di questi migranti sono sospettati di fare ricorso a tali pratiche tanto difficili da dimostrare, dal momento che il reato in Italia, in realtà, è stato introdotto pensando al comportamento delle nostre forze di polizia al G8 di Genova.

Insomma, dopo anni di acquiescenza nei confronti dell'Europa, l'Italia ha una credibilità ridotta ai minimi termini da Governi succedutisi senza alcun mandato popolare, frutto di manovre e logiche di altri tempi, che avevamo pensato superati e che mettono in pericolo la definizione stessa di democrazia, alla quale i cittadini guardano con sempre maggiore diffidenza. È un Paese in cui disparità e ingiustizie sono sotto gli occhi di tutti, un Paese che vede sgretolarsi lo stato sociale così faticosamente raggiunto.

I Governi, a causa delle politiche degli ultimi anni, basate sul dare tutto a tutti, non garantiscono nemmeno il minimo ai propri cittadini. Sono Governi poco credibili che, dopo aver così entusiasticamente sostenuto il nuovo Presidente francese, sono stati presi sonoramente a schiaffi dallo stesso sulla questione che, in questo momento, sta minando più delle altre la nostra democrazia, ossia l'indiscriminato accesso dei migranti nel nostro Paese (*Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche - A.C. [4505-A](#))

PRESIDENTE. Prendo atto che la relatrice rinunzia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

SANDRO GOZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Presidente, intervengo brevemente, anche se molto di quello che è stato detto va oltre il disegno di legge europea, ma credo che vada lasciata agli atti anche la politica del Governo su quanto è stato detto nella discussione.

Il primo intervento dell'onorevole Matarrelli evocava gli errori gli errori che sarebbero stati compiuti dal Governo in materia di promozione dei diritti. Ripeto che, se c'è un filo rosso del disegno di legge europea, è recepire e aumentare la tutela dei diritti fondamentali.

Un'altra esponente dell'opposizione - mi riferisco all'onorevole Elvira Savino - ha voluto sottolineare questo aspetto rispetto alle misure europee per assicurare che tutti gli Stati membri facciano la loro parte. Ricordo che finalmente con tre procedure di infrazione che sono state avviate

dalla Commissione europea - io lo ripeto da un anno - nei confronti di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. Ricordo che quella che sui giornali - ma capita spesso a questo Governo e in realtà a tutti i Governi italiani - è presentata come una proposta tedesca e della Commissione europea, è una proposta italiana, cioè di introdurre una nuova condizionalità: chi viola lo Stato di diritto e i diritti fondamentali - purtroppo, ci sono forti rischi di violazione dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione europea - deve vedersi sospesi o congelati i fondi europei, i fondi del bilancio europeo.

È una proposta che ho avuto più volte occasione di presentare sia in Commissione sia in Aula e che è stata presentata ufficialmente dal Governo italiano in aprile. Oggi fa parte delle proposte del Governo svedese, del Governo tedesco e della Commissione europea nella comunicazione dei commissari Oettinger e Cretu sulle finanze pubbliche europee. Non so se questo sia credibilità o influenza, diciamo che come Italia dovremmo essere tutti soddisfatti che idee che in quest'Aula ho sentito essere condivise dalla maggioranza e dall'opposizione non siano più solo idee del Governo - sono idee del Governo Renzi dal 2014 - cominciano finalmente a diventare misure concrete, idee, condizioni delle istituzioni europee, della Commissione europea e di alcuni Governi che condividono con noi la battaglia per quanto riguarda lo Stato di diritto e i diritti fondamentali.

Dell'onorevole Savino non condivido il fatto che si critichi il meccanismo che ci ha permesso di ridurre in maniera drastica le procedure di infrazione, che non mi sembra fossero 66 all'epoca in cui il Governo del Paese era affidato al centrodestra: mi sembra che fossero tre o quattro volte di più. Non ho la cifra oggi del numero di infrazioni dell'Italia nel 2011, ma diciamo che ho la sicurezza di dire che erano almeno tre o quattro volte superiori a quelle che abbiamo oggi.

E l'abbiamo fatto proprio grazie anche alla cooperazione del Parlamento, alla cooperazione di tutti i gruppi politici perché, al di là delle contestazioni, sul merito devo dire che c'è stato un atteggiamento di fatto cooperativo anche nei gruppi di opposizione, ma la ragione per cui noi abbiamo voluto sdoppiare legge europea e legge di delegazione e procedere in parallelo in maniera alternata, una volta alla Camera e una volta al Senato, è esattamente l'esigenza anche di tempestività, di esame approfondito, sempre in una lettura, e tempestività. Senza tempestività si prendono le infrazioni; senza tempestività si prendono le sanzioni di condanna; senza tempestività, onorevole Salvino, i nostri contribuenti, i contribuenti italiani devono pagare sanzioni e interessi.

Noi riteniamo che quei fondi vadano utilizzati in altro modo, quindi confermo il metodo seguito dal Governo e credo che le cifre - quelle è difficile discuterle - tra il 2011 e il 2017 dicono che, forse, questo sia un metodo più efficace rispetto a quello che è stato utilizzato in passato.

Sulla riduzione dei tempi di pagamento della PA, lei sa che certamente è un problema molto importante, ma sa anche, credo - perché ha presentato un emendamento al riguardo, quindi immagino che lei conosca la situazione -, che è una situazione che vede un netto miglioramento, certificato da parte della Commissione europea, nei pagamenti delle amministrazioni centrali e nei ritardi nelle regioni. Da questo punto di vista, il suo emendamento non risolveva alcunché ed è per questo che il Governo ha dato parere negativo.

Sui rimborsi IVA la tranquillizzo, perché ha ragione. Quella dei rimborsi IVA è un'infrazione che dobbiamo chiudere e che verrà chiusa nella legge europea. Dobbiamo tenere conto dei rilievi della Commissione bilancio. Quindi, stiamo lavorando per tenere conto dei rilievi della Commissione bilancio e, in Aula, certamente, il tema verrà riproposto al Governo alla luce dei rilievi del Parlamento, perché è il Parlamento che ha indicato che c'erano degli aspetti di copertura finanziaria. Quindi, copriremo e, quindi, anche gestiremo anche giustamente quest'infrazione, che è molto

importante. Sì, li presenteremo, onorevole Savino: in Aula si possono presentare emendamenti, anche questo. Insomma, le do questa notizia.

L'ultimo punto è il tema delle ONG. Io lascio a lei, anche se ci sono in Aula non moltissimi parlamentari, però rimane agli atti... Quindi, io lascio a lei la responsabilità di quello che ha detto sul lavoro delle ONG: lucrano sul traffico di nuovi schiavi. Lei ha detto che le ONG lucrano sul traffico di nuovi schiavi.

Io ritengo che quest'affermazione sia gravissima. Il Governo non la condivide, il Governo lavora perché, alla luce del rapporto bilaterale e dell'accordo bilaterale tra Italia e Libia di febbraio, stiamo rafforzando le capacità di intervento della guardia costiera libica nelle acque territoriali libiche. E, proprio alla luce di quest'aumento di rafforzamento della guardia costiera libica, stiamo anche elaborando un nuovo codice di condotta delle ONG. Infatti, certamente, ci sono delle zone in cui, quando gli Stati e i Governi possono intervenire, è opportuno che lo facciano gli Stati e i Governi e non lo facciano altri soggetti privati, pur avendo una chiara missione umanitaria, come le ONG. Ma dire - tra l'altro, non so quali informazioni e quali prove lei abbia - che le ONG lucrano sul traffico di nuovi schiavi, io la invito ad assumersi le responsabilità di questo.

Ha evocato anche il tema *Mare Nostrum* e *Triton*. Allora, in quest'Aula, all'epoca di *Mare Nostrum*, la critica che veniva fatta all'Italia era: siete da soli, ci sono solo navi italiane e pagate solo voi. La trasformazione dell'operazione *Mare Nostrum* in *Triton* e, poi, *Sophia* è di avere fatto in modo che non ci fossero solo navi italiane a controllare il Mediterraneo, ma ci fossero navi europee e che non pagasse l'Italia, ma pagasse il bilancio dell'Unione europea.

A quest'azione sono collegate altre due iniziative, su cui dobbiamo tutti spingere molto di più. La prima è quella di una nuova strategia, con tanto di fondi - vedi il *trust fund*, con la finestra dell'Europa per il Nord Africa, deciso a La Valletta in febbraio -, cioè più fondi per rafforzare la Libia e per affrontare il tema nei Paesi di origine e di transito. Poi il tema della *relocation*, su cui ho detto sono state avviate tre procedure d'infrazione, su cui tutti dobbiamo certamente spingere, perché è una palese violazione di un accordo europeo.

Sul tema della credibilità, io la invito, magari, a parlare con i rappresentanti istituzionali dell'Unione europea - alcuni si trovano anche in italiano - e magari faccia una bella comparazione tra la credibilità dell'Italia in ottobre 2011 e la credibilità dell'Italia, oggi, in luglio 2017 e, magari, avrà delle sorprese.

Omissis

La seduta termina alle 15,40.

**TESTI DEGLI INTERVENTI DI CUI È STATA AUTORIZZATA LA PUBBLICAZIONE
IN CALCE AL RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA ODIERNA:
GIOVANNI SANGA (A.C. [4565-A](#))**

[GIOVANNI SANGA](#), *Relatore per la maggioranza*. (Relazione – A.C. [4565-A](#)). L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del provvedimento, precisando che lo stesso disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle stesse, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato (comma 1).

In considerazione della rifusione, effettuata nel corso dell'esame in sede referente, del contenuto decreto-legge n. 89 del 2017 nel provvedimento in esame (introdotto articolo 01), il comma 1-bis dell'articolo 1 dispone l'abrogazione del predetto decreto-legge, mantenendo la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

Il comma 2 prevede che le misure del decreto che integrano la fattispecie di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, sono adottate subordinatamente alla positiva decisione della Commissione europea che stabilisca la loro compatibilità con la relativa disciplina europea.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, debba presentare alla Commissione europea una relazione annuale, sino al termine della procedura, con le informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati in esecuzione del decreto in esame.

L'articolo 2, comma 1, a seguito del parere positivo della Commissione UE, affida a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati su proposta della Banca d'Italia, il compito di disporre: a) la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza; b) la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del provvedimento in esame. In deroga all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), la continuazione è disposta senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza.

Ai sensi del richiamato comma 3, infatti, in via ordinaria la continuazione dell'impresa bancaria o di determinati rami di essa è richiesta dai commissari liquidatori, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo; essa viene concessa previa autorizzazione della Banca d'Italia, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza; c) la cessione da parte dei commissari liquidatori degli asset all'acquirente individuato (Intesa Sanpaolo) in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario medesimo. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati nell'offerta stessa. Con comunicato stampa del 26 giugno 2017, Intesa Sanpaolo ha reso noto di aver firmato con i commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca il contratto di acquisto, al prezzo simbolico di un euro, di alcune attività e passività e alcuni rapporti giuridici facenti capo alle due banche (si veda la scheda di lettura dell'articolo 3 per ulteriori dettagli); d) gli specifici interventi pubblici a sostegno della cessione degli asset, in conformità all'offerta vincolante di cui alla lettera c).

Ai sensi del comma 2, dopo l'adozione dei predetti decreti, l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli crediti non ceduti, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura.

Il comma 3 dispone che l'efficacia dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 decorre, relativamente a quanto previsto in base alle lettere b), c) e d) del medesimo comma (quindi con l'esclusione del provvedimento di liquidazione), dalla data di insediamento degli organi liquidatori e, comunque, dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta (ai sensi del richiamato articolo 83, comma 1, del Testo unico bancario).

Con una disposizione di chiusura, per quanto non disposto dal decreto in esame si rimanda alla disciplina della liquidazione contenuta nel Testo unico bancario.

L'articolo 3 consente ai commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione, o parti di essa, a un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente.

Più in dettaglio, il comma 1 dispone che i commissari liquidatori cedano le aziende bancarie di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza, o singoli rami, nonché i beni, i diritti e i rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, ad un soggetto individuato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, ai sensi del comma 3.

Alla cessione non si applica la speciale disciplina di vigilanza prevista dal Testo Unico Bancario per le cessioni di banche (articolo 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del TUB), salvo per quanto espressamente richiamato nel decreto in esame. Dalla lettera della norma sembrano trovare applicazione nel caso di specie: il comma 3 dell'articolo 58, che mantiene ferma la validità dei privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione; restano altresì applicabili, ai sensi di detto comma 3, le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti; il comma 6 dell'articolo 58, il quale prevede che le parti di contratti ceduti possano recedere entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari suddetti, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

Non si applica inoltre, stante la specialità della disciplina in esame, la norma sulla cessione dell'impresa nel contesto delle ordinarie operazioni di liquidazione coatta amministrativa (di cui all'articolo 90, comma 2 TUB).

Le norme in esame espressamente escludono dalla cessione, anche in deroga al principio della *par condicio creditorum* (sancito dall'articolo 2741 c.c.): determinate passività indicate dalle norme sul bail-in nel quadro di una procedura di risoluzione (articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo n. 180 del 2015).

Si tratta, in particolare: delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonché dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali; del valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare; del valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare; del valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2; i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati, derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della

normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; le passività derivanti da controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa.

Il comma 2 prevede norme speciali per assicurare l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi, anche in considerazione della necessità di assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa per evitare lo scioglimento dei contratti conseguente all'avvio della procedura concorsuale.

In particolare si dispone l'efficacia della cessione verso i terzi a seguito della pubblicazione sul sito della Banca d'Italia della notizia della cessione.

Al riguardo si evidenzia che il 26 giugno 2017 sul sito della Banca d'Italia è stata pubblicata la notizia del contratto di cessione a Intesa Sanpaolo S.p.A. di ramo delle aziende bancarie Veneto Banca S.p.A. in l.c.a. e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in l.c.a..

Sono esclusi dal perimetro della cessione, tra l'altro, i crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute) e ulteriori attività e passività delle banche in liquidazione, come specificate nel contratto di cessione. Sono altresì esclusi i diritti degli azionisti, gli strumenti di capitale (computabili e non nei fondi propri) e le passività subordinate. Il cessionario succede, senza soluzione di continuità, alle banche in liquidazione coatta amministrativa nei diritti, nelle attività, nelle passività, nei rapporti, nei privilegi e nelle garanzie, nonché nei giudizi, oggetto di cessione, secondo quanto previsto nell'offerta dallo stesso formulata e oggetto di accettazione da parte dei commissari liquidatori delle banche medesime. L'acquisto delle suddette attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo simbolico di 1 euro da parte del cessionario ed è stato da questi condizionato all'attivazione di talune misure di intervento pubblico a sostegno della cessione, come disciplinate dal provvedimento in esame.

Non è dunque necessario svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264 (per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore), 2022 (sui trasferimenti dei titoli nominativi), 2355 (sugli adempimenti per la circolazione delle azioni), 2470 (sui trasferimenti di quote di s.r.l.), 2525 (sul passaggio delle quote in società cooperative), 2556 (sui trasferimenti di imprese soggette a registrazione) e 2559, primo comma (sulla cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta), del codice civile, né adempiere a quanto previsto dal già illustrato articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario.

Ferme restando la validità dei privilegi e delle garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione (articolo 58, comma 3, TUB), il cessionario effettua gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, così come l'indicazione di dati catastali e confini per gli immobili trasferiti, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul sito (dunque entro il 23 dicembre 2017). Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi.

Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione sul sito produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile, diventando dunque efficace nei loro confronti.

Inoltre, non si applicano i termini previsti dalla legge (articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) per le comunicazioni relative ai trasferimenti d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori.

Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione; questi non è obbligato solidalmente con il cedente, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso un reato, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalla legge (non si applica dunque l'articolo 31 del decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa di enti e società).

Si chiarisce che al cessionario si applica l'articolo 47, comma 9, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 in tema di cessione di enti sottoposti a risoluzione. In tali ipotesi il cessionario succede all'ente risolto, limitatamente ai diritti, alle attività o alle passività ceduti: a) nel diritto alla libera prestazione dei servizi in un altro Stato membro; b) nel diritto allo stabilimento in un altro Stato membro; c) nei diritti di partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione a infrastrutture di mercato, a sedi di negoziazione, a sistemi di indennizzo degli investitori e a sistemi di garanzia dei depositanti, purché il cessionario rispetti i requisiti per la partecipazione a detti sistemi.

Sono previste regole specifiche per i beni culturali, come definiti ai sensi del relativo codice (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). In particolare, ai fini dell'esercizio della prelazione di acquisto da parte del MIBACT o degli enti territoriali autorizzati *ex lege*, la denuncia di trasferimento (di cui all'articolo 59) è effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione. Inoltre, la condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali.

In sintesi, ai sensi dell'articolo 60 del codice dei beni culturali, il Ministero o, ove previsto dalla legge, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento. In pendenza del predetto termine, l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.

Non si applica il comma 6 del medesimo articolo, che, nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, consente all'acquirente di recedere dal contratto.

Al contratto di cessione, nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, non si applicano: l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (in tema di obbligo di allegare all'atto di vendita l'attestato di prestazione energetica degli edifici); l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (relativo all'obbligo di allegare all'atto di trasferimento le planimetrie ed altri dati catastali); l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380 (relativo all'obbligo di allegare il certificato di destinazione urbanistica agli atti di trasferimento di beni immobili); l'articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (quest'ultimo in tema di prelazione del conduttore nell'acquisto di un immobile locato) (comma 2, lettera a) dell'articolo 3 in esame); le nullità di cui agli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (rispettivamente riferite ai trasferimenti di edifici, o loro parti, senza estremi del permesso di costruire o del permesso in

sanatoria, ovvero senza licenza o concessione ad edificare). Si chiarisce che, ove l'immobile ceduto si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il cessionario presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione (comma 2, lettera b) dell'articolo 3 in esame); le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile (comma 2, lettera c) dell'articolo 3 in esame).

Il comma 3 stabilisce che il cessionario sia individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, nonché avendo riguardo agli impegni che esso dovrà assumersi ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Le spese per la procedura selettiva, incluse quelle per la consulenza di esperti in materia finanziaria, contabile, legale, sono a carico del soggetto in liquidazione e possono essere anticipate dal Ministero. Una volta recuperate, dette somme sono acquisite all'erario mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 4 prevede che, se la concentrazione che deriva dalla cessione non è disciplinata dal regolamento comunitario sulle concentrazioni tra imprese (regolamento (UE) n. 139/2004), essa si intende autorizzata, in deroga alle procedure stabilite dalla legislazione nazionale antitrust, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.

Infine, il comma 5 dispone che se la cessione comprende titoli assistiti da garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (disciplinate dal decreto-legge n. 237 del 2016), il corrispettivo della garanzia è riconsiderato per tener conto della rischiosità del soggetto garantito. Il cessionario può altresì rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e, in relazione alla rinuncia, non è dovuto alcun corrispettivo.

L'articolo 4 autorizza il Ministro ad effettuare specifici interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle banche venete. Ai sensi del comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti dispone le seguenti misure: a) concessione della garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione: 1. degli obblighi derivanti dal finanziamento, erogato dal cessionario o da società che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, appartenevano al gruppo bancario di una delle banche, a copertura dello sbilancio di cessione, definito in esito alla procedura - appositamente prevista - di *due diligence*, disciplinata al comma 4 del presente articolo, e alle retrocessioni di beni ed asset dal cessionario al cedente (di cui al comma 5, lettera a): si tratta di partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché di crediti di dette società classificati come attività deteriorate). La garanzia può essere concessa per un importo massimo di 5.351 milioni di euro, elevabile fino a 6.351 milioni di euro, a seguito della predetta *due diligence*; 2. degli obblighi di riacquisto dei crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, indicati dal comma 5, lettera b), per un importo massimo di 4.000 milioni di euro; b) fornitura di supporto finanziario al cessionario delle banche in liquidazione, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un importo massimo di 3.500 milioni di euro; c) concessione della garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra 1.500 milioni di euro e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi

dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni; d) l'erogazione al cessionario di risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale, in conformità agli impegni assunti dal cessionario necessari ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, per un importo massimo di euro 1.285 milioni.

Complessivamente, dunque, l'iniezione di liquidità è pari a circa 4,8 miliardi di euro e la concessione di garanzie statali arriva ad un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro.

Ai sensi del comma 2, i provvedimenti ministeriali di adozione delle misure in esame devono stabilire uno specifico contenuto del contratto di cessione: occorre che tale contratto preveda l'anticipazione da parte del cessionario, al commissario liquidatore, delle spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori.

Il decreto prevede quindi che il Ministero rimborsi al cessionario quanto anticipato. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Il credito derivante dall'anticipo concesso dal cessionario o dal rimborso effettuato dal Ministero è prededucibile ai sensi delle specifiche regole della legge fallimentare (articolo 111, comma 1, numero 1) e articolo 111-*bis* della legge fallimentare).

Il comma 3 dispone che il credito del cessionario derivante dal finanziamento a copertura dello sbilancio di cessione, nella misura garantita dallo Stato, e il relativo credito di regresso dello Stato derivante dall'escussione della garanzia, siano pagati dopo i crediti prededucibili, ai sensi degli illustrati articoli 111, comma 1, numero 1) e 111-*bis* della legge fallimentare, e prima di ogni altro credito.

Per i pagamenti effettuati ai sensi delle altre misure di cui al comma 1 (lettera a), punto ii., e lettere b), c) e d)), il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Il credito del Ministero e il credito del cessionario derivante da violazione, inadempimento o non conformità degli impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione e garantiti dallo Stato, sono pagati con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti per il finanziamento dello sbilancio di cessione. Il medesimo trattamento è riservato alla parte non garantita del credito del cessionario derivante dal finanziamento dello sbilancio di cessione.

Il comma 4 disciplina la procedura di *due diligence*. Entro il termine previsto dal contratto di cessione, un collegio di esperti indipendenti effettua una *due diligence* sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previsti, anche ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile. La richiamata norma del codice prevede che, ove la determinazione della prestazione dedotta in contratto sia deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento.

Il collegio è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministero, uno dal cessionario ed il terzo, con funzione di Presidente, designato di comune accordo dagli esperti nominati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Tali esperti possiedono i requisiti indicati dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, ovvero non devono avere in corso né devono avere intrattenuto relazioni di affari, professionali o finanziarie con la banca o la capogruppo richiedenti l'intervento statale, tali da comprometterne l'indipendenza.

Ad esito della *due diligence*: a) il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con decreto l'eventuale adeguamento dell'importo dell'intervento, nei limiti del comma 1, lettera b), ovvero 3.500 milioni di euro; b) il cessionario può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto ministeriale di adozione delle misure in commento. Si applica la predetta lettera a) in ordine agli adeguamenti dell'importo.

Il comma 5 autorizza il contratto di cessione a prevedere, in favore del cessionario, la possibilità di retrocedere alle banche in liquidazione i seguenti beni: a) partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché i crediti di dette società classificati come attività deteriorate; b) crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre anni dalla cessione.

Il comma 6 dispone che alle restituzioni e retrocessioni stabilite *ex lege* o contrattualmente si applicano le specifiche norme derogatorie, in tema di cessioni di beni, indicate all'articolo 3, comma 2, per i trasferimenti di *asset* dai soggetti in liquidazione al cessionario. Si rinvia alla relativa scheda di lettura per la loro puntuale individuazione.

Nel caso di restituzioni e retrocessioni ad esito della *due diligence*, (comma 7) così come nel caso di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi.

L'articolo 5 disciplina la cessione alla Società per la Gestione di Attività S.p.A., da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi. Il corrispettivo della cessione è rappresentato da un credito della liquidazione nei confronti della società, pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA S.p.A. A quest'ultima è attribuita l'amministrazione degli stessi.

Ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si prevede che i commissari liquidatori cedano alla Società per la Gestione di Attività S.p.A. (di seguito SGA), crediti deteriorati e altri attivi delle banche poste in liquidazione non ceduti (secondo l'articolo 3 del provvedimento in esame) o retrocessi (secondo l'articolo 4), unitamente ad eventuali altri beni, contratti, rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla SGA.

La disposizione prevede una deroga alle norme del Testo unico bancario in tema di cessioni di rami d'azienda bancaria (articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 e 90, comma 2). Si applica l'articolo 3, comma 2 il quale prevede che, in caso di urgenza, il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisca il CICR e dei provvedimenti assunti dia notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.

Il comma 2 stabilisce che il corrispettivo della cessione sia rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA S.p.A., pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA S.p.A..

Il comma 3 prevede che la SGA S.p.A. amministri i crediti e gli altri beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi del comma 1. In tal senso è prevista una deroga alle disposizioni di carattere generale emanate dalla Banca d'Italia, aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, di cui all'articolo 108 in materia di vigilanza del Testo unico bancario.

Il comma 4 prevede che: la SGA possa costituire uno o più patrimoni destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività di amministrazione dei crediti e degli altri beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi del presente articolo; i patrimoni destinati possano essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società; la relativa deliberazione dell'organo di amministrazione determini i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato; detta deliberazione sia depositata, iscritta e pubblicata secondo le previsioni civilistiche (articolo 2436 del codice civile, che disciplina gli adempimenti pubblicitari per le modifiche statutarie nelle società per azioni); ai sensi del secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile, nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, i creditori sociali anteriori all'iscrizione possano fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia; decorsi 60 giorni dall'iscrizione della deliberazione, ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale, i beni e i rapporti giuridici individuati siano destinati esclusivamente al soddisfacimento del credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA (comma 2 dell'articolo 5 in commento) e costituiscano patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SGA e dagli altri patrimoni destinati eventualmente costituiti; per le obbligazioni contratte in relazione al patrimonio destinato, la SGA risponda nei limiti del patrimonio stesso, salvo che la deliberazione dell'organo di amministrazione non disponga diversamente; si applichino le disposizioni di cui all'articolo 2447-quinquies, cc. 2, 3 e 4 del codice civile in materia di diritti dei creditori; i beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato siano distintamente indicati nello stato patrimoniale della società; si applichino le disposizioni dell'articolo 2447-septies del codice civile, in materia di bilancio che impongono una separata evidenziazione dei rendiconti riferiti ai diversi patrimoni; il rendiconto separato sia redatto in conformità ai principi contabili internazionali; infine, per quanto non diversamente disposto dall'articolo in esame, ai patrimoni destinati si applichino le disposizioni del codice civile sopra richiamate.

Il comma 5 prevede che la costituzione dei patrimoni destinati possa essere disposta anche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato per estratto e per notizia nella Gazzetta Ufficiale. In questo caso, la costituzione ha efficacia dal giorno della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* o, se precedente, da quello della pubblicazione effettuata da parte della Banca d'Italia sul proprio sito (cfr. articolo 3, comma 2, primo periodo, del provvedimento in esame). E' prevista a riguardo una deroga al regime civilistico di cui all'articolo 2447-quater, secondo comma, in materia di pubblicità della costituzione del patrimonio destinato e all'articolo 2447-quinquies, commi primo e secondo, in materia di diritti dei creditori.

Il comma 5 stabilisce altresì che i patrimoni destinati costituiti con decreto possano essere modificati con deliberazione dell'organo di amministrazione della SGA S.p.A. in conformità a quanto previsto al comma 4.

Il comma 6 dispone che alla società SGA S.p.A. si applichi la disposizione ai sensi della quale il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore delegato (ultimi due periodi dell'articolo 23-quinquies, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, Decreto Revisione spesa pubblica).

L'articolo 6 disciplina le misure di ristoro a favore degli investitori. Ai sensi del comma 1, gli investitori (persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa*) che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al provvedimento in esame, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle

banche poste in liquidazione e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori, istituito dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 855). Il comma 2 stabilisce che agli investitori si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del richiamato decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il comma prevede altresì che l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario (comma 6 del citato articolo 9) debba essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.

L'articolo 7 introduce apposite norme in materia fiscale riguardanti il trattamento delle cessioni previste dall'articolo 3, in riferimento ai profili relativi alle DTA, all'IVA, all'IRES e all'IRAP. In sintesi si dispone che le cessioni di azienda previste dall'articolo 3 determinano anche la cessione delle DTA. Le stesse cessioni sono considerate cessioni di rami d'azienda e quindi escluse dall'IVA. Le eventuali plusvalenze sono inoltre esenti ai fini IRES e IRAP. I contributi erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze al soggetto cessionario non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione netta ai fini IRAP; mentre le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini IRAP.

L'articolo 8 (unico comma) prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze possa dettare disposizioni tecniche di attuazione del provvedimento con uno o più decreti di natura non regolamentare.

L'articolo 9 stabilisce che le misure all'esame siano adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 24 decreto legge n. 237 del 2016 "Tutela del risparmio nel settore creditizio", e dunque, nell'ambito degli interventi autorizzati dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Relazione al Parlamento presentata il 21 dicembre 2016. L'articolo 24 istituiva nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017. Il Fondo è destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.

Il comma 2 stabilisce che alla compensazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dall'esito della due diligence sul compendio ceduto (cfr. sopra articolo 4, comma 4), e della retrocessione al soggetto in liquidazione di ulteriori attività, passività o rapporti (cfr. sopra articolo 4, comma 5), si provveda per l'anno 2018 nel limite massimo di 300 milioni di euro a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili (articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190). Il secondo periodo prevede che, al fine della determinazione dello sbilancio di cessione, i commissari liquidatori forniscano al Ministero dell'economia e delle finanze una situazione patrimoniale in esito alla due diligence citata e successivamente aggiornata al 31 dicembre di ogni anno.

Il comma 3 prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze apporti, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Si stabilisce altresì che, ove necessario e previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

L'articolo 10 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (25 giugno 2017).